Prefettura di Brindisi

Ufficio Territoriale del Governo

AREA II – RACCORDO ENTI LOCALI – CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prefettura di Brindisi - Area II - Prot. Uscita N.0011168 del 21/03/2017

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
LORO SEDI

AI SIGG. SEGRETARI COMUNALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI
BRINDISI

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI
BRINDISI
FASANO
FRANCAVILLA FONTANA
MESAGNE
OSTUNI
SAN PIETRO VERNOTICO

Oggetto: Art. 75 della Costituzione. Indizione referendum popolari.

Nella G.U - Serie Generale n. 62 del 15 marzo 2017 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica con i quali sono indetti per il giorno di domenica 28 maggio 2017 i referendum previsti dall'art. 75 della Costituzione con le seguenti denominazioni: "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti";" Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".

Ai fini dell'avvio dei procedimenti referendari, Il Ministero dell'Interno ha fornito di seguito specifiche disposizioni sui più immediati adempimenti.

a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi – **cioè dal 15 marzo 2017, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica** - e fino alla conclusione delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Si precisa che l'espressione "amministrazioni pubbliche" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con

pec: protocollo.prefbr@pec.interno.it ;

riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

b) Opzione degli elettori residenti all'estero per esercitare il diritto di voto in Italia: termini e modalità (artt. 1, commi 3 e 4, della legge n. 459 del 2011; art. 4 del d.P.R. n. 104 del 2003)

Per i referendum in questione, com'è noto, trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, e successive modificazioni, apportate da ultimo con legge 6 maggio 2015, n. 52.

Con riserva di successive specifiche indicazioni relative agli elettori che votano per corrispondenza all'estero, si esplicitano, in questa sede, le disposizioni riguardanti gli optanti per il voto in Italia. Gli elettori residenti all'estero, come è noto, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero e, pertanto, i loro nominativi vengono inseriti d'ufficio in elenco elettori, ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un'unica consultazione.

Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all'estero, ai sensi degli artt. 1, comma 3, e 4 della legge n. 459/01 nonché dell'art. 4 del d.P.R. n. 104/03, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione, cioè entro il prossimo **25 marzo 2017**.

L'opzione dovrà pervenire all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore (mediante consegna a mano, o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità dell'elettore stesso che sottoscrive) entro il termine suddetto e può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.

Si ribadisce che eventuali opzioni esercitate in occasione di precedenti consultazioni politiche o referendarie non hanno più effetto.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attua - attraverso i canali diplomatico/consolari - la campagna d'informazione all'estero prevista dalla legge n. 459 del 2001, al fine di portare a conoscenza degli elettori i contenuti della legge medesima e, tra l'altro, i termini e le modalità previsti per la suddetta opzione.

Lo stesso Ministero ha predisposto, a titolo orientativo, un apposito modulo d'opzione che gli elettori residenti all'estero potranno utilizzare o prendere come riferimento per formulare l'opzione per l'esercizio del voto in Italia.

In ogni caso, nell'intento di divulgare le suddette informazioni anche sul territorio nazionale, così da renderne edotti i connazionali residenti all'estero che si trovassero

temporaneamente in Italia, si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra, con ogni tempestività, anche attraverso i mezzi locali di informazione.

Si vorrà contestualmente divulgare, secondo le modalità ritenute più opportune, il suddetto **modulo d'opzione** che viene allegato alla presente circolare, che potrà comunque essere reperito dai nostri connazionali residenti all'estero anche presso i Consolati, i patronati, le associazioni, i "Comites" oppure in via informatica sul sito del predetto Ministero (www.esteri.it) o su quello del proprio Ufficio consolare.

I Sigg. Sindaci vorranno dare opportuna notizia di quanto sopra agli ufficiali elettorali per gli adempimenti preparatori dei procedimenti referendari, sui quali si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni mediante successive circolari.

IL PREFETTO
(VARDE')

pec: protocollo.prefbr@pec.interno.it ;